



ALLEGATO A alla Dgr n. 1109 del 18 agosto 2015

Soggetto Attuatore: _____ (Denominazione Ente) _____

Progetto: " _____ (Titolo) _____ " (CUP _____)

**DISCIPLINARE RELATIVO ALLE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO
FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007/2013**

BANDO A - Reti di illuminazione pubblica

*Legge regionale. n. 27 del 7 novembre 2003, art. 53, comma 1, lettera f'
Deliberazione della Giunta Regionale n. 535 del 21 aprile 2015*

La Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede a Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____ (Nome e Cognome), _____ (Carica ricoperta) _____, nato a _____ (____) il ____/____/____, domiciliato per la carica _____ (Città) _____ in Via _____ n. ____;

E

il _____ (Denominazione Ente) _____ (di seguito denominato "Soggetto Attuatore" o "beneficiario", con sede in Cap. _____, via/Piazza _____, n. _____, codice fiscale/p. Iva _____, rappresentato da _____, nato a _____ (____) il _____, nella sua qualità di legale rappresentante.

PREMESSO CHE

- il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), già Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), costituisce lo strumento con il quale si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi che, in attuazione dell'art. 119, comma 5 della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;
- il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive n. 1/2009 e n. 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse FAS/FSC;
- la Regione del Veneto, con deliberazione n. 1186 del 26.7.2011, ha recepito le suddette modalità approvando l'ultima versione del Programma Attuativo Regionale (PAR), necessario per la programmazione delle risorse FSC;
- il PAR approvato destina le risorse stanziare suddividendole in sei "Assi Prioritari", a loro volta esplicitati in "Linee di Intervento", per la cui attuazione sono state individuate, con DGR n. 725 del 7.6.2011, le Strutture regionali Responsabili dell'Attuazione (SRA);
- la Sezione Energia, è stata individuata quale Struttura Responsabile dell'Attuazione (S.R.A.) della "Linea di intervento 1.1 Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici", allocata nell'"Asse Prioritario 1 - Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile";
- alla Sezione Energia fanno carico gli adempimenti indicati nel Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) approvato con DGR n. 487 del 16 aprile 2013, Allegato A;
- la Regione del Veneto, con deliberazione n. 1421 del 5 agosto 2014, in attuazione della citata "Linea di intervento 1.1. Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici", ha approvato n. 2 bandi per la selezione degli interventi finanziabili con le risorse del Fondo per lo

Sviluppo e la Coesione, di cui:

- bando A : “Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica, da conseguire anche con la sostituzione dei corpi illuminanti e delle relative lampade con apparecchiature ad elevate prestazioni e con l’utilizzo di tecnologie di telecontrollo, telegestione ed automazione”;
 - bando B: : “Realizzazione di interventi sull’involucro degli edifici pubblici, sulle chiusure trasparenti e sugli impianti dei medesimi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e della preventiva diagnosi energetica dell’edificio per l’individuazione delle principali inefficienze energetiche”;
- con DGR n. 535 del 21 aprile 2015 sono state approvate le relative graduatorie;
 - con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha stabilito di assegnare al progetto “_____”, relativo al bando A presentato dal _____(Denominazione Ente), un contributo pari ad € _____ a fronte di un costo totale di € _____ ;
 - il CIPE con deliberazione n. 21/2014 ha fissato nel 31 dicembre 2015 il termine ultimo per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l’intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013;

convengono quanto segue

ART. 1 - OGGETTO

Il presente disciplinare regola i rapporti fra la Regione Veneto e _____(Denominazione Ente)_____ conseguenti all’assegnazione a quest’ultimo del contributo di € _____, disposta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 535 del 21 aprile 2015, per la realizzazione dell’intervento di “_____(Titolo)_____”, il cui costo complessivo è di € _____, identificato con codice CUP _____. Le caratteristiche dell’intervento e le opere da realizzare sono riportate nell’**Allegato 3** al presente disciplinare “Documentazione informativa relativa all’intervento”.

ART. 2 - COSTO DELL’INTERVENTO

Il costo complessivo per la realizzazione dell’intervento è desumibile dal quadro economico di spesa del progetto _____(Stato del progetto presentato)_____ presentato di seguito riportato:

(Quadro economico a titolo esemplificativo)

A) Somme per lavori in appalto	
A.1 - Lavori a base d’asta ai sensi dell’art. 5 del Bando	€ _____
A.2 - Oneri per la sicurezza	€ _____
Totale A)	€ _____
B) Somme a disposizione dell’amm.ne	
B.01 - Spese per acquisizione aree	€ _____
B.02 - Spese di gara	€ _____
B.03 - Spese tecniche per rilievi, accertamenti e prestazioni specialistiche	€ _____
B.04 - Sottoservizi-modifica allacciamenti reti tecnologiche	€ _____
B.05 - Incentivo economico	€ _____
B.06 - IVA ___% su somme A)	€ _____
B.07 - IVA ___% su B.03-B.04	€ _____

B.08 – Imprevisti	€ _____
B.09 - Altro	€ _____
Totale B)	€ _____
Totale (A+B)	€ _____

ART. 3 - CRONOPROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Si conviene il seguente cronoprogramma per l'attuazione dell'intervento:

1. presentazione alla Sezione Energia del Progetto Esecutivo approvato entro il __/__/____
2. inizio dei lavori entro il 31/12/2015;
3. comunicazione dell'inizio dei lavori entro 30 giorni;
4. ultimazione dei lavori entro un anno dall'inizio degli stessi;
5. rendicontazione delle spese entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, con presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003.

ART. 4 - RISPETTO DEI TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO E PROROGHE

Il Soggetto Attuatore deve attuare l'intervento entro i termini indicati all'art. 3.

Il mancato rispetto del termine di inizio dei lavori, per il quale non può essere richiesta alcuna proroga, comporta la decadenza dal diritto al contributo.

Eventuali proroghe degli altri termini previsti dall'art. 3 devono essere richieste alla Sezione Energia antecedentemente allo scadere degli stessi e debitamente motivate, che dispone l'eventuale autorizzazione nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera del C.I.P.E. n. 21 del 30 giugno 2014.

La richiesta di proroga deve rappresentare la persistenza delle motivazioni e delle esigenze che hanno portato alla concessione del contributo.

In merito alle richieste provvede il Direttore della Sezione Energia con proprio decreto, in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.).

ART. 5 - COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

L'intervento è assistito da un contributo in conto capitale per l'importo massimo di € _____, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 535 del 21 aprile 2015.

Alla quota parte di spesa non assistita dal contributo, il Soggetto Attuatore fa fronte mediante risorse acquisite autonomamente.

Il Soggetto Attuatore dichiara di non fruire, per l'intervento oggetto del presente disciplinare, di qualunque altra agevolazione pubblica regionale, statale o comunitaria.

Il contributo si ritiene confermato a seguito del decreto mediante il quale la Sezione Energia, valutando i contenuti come rispondenti agli obiettivi espressi con DGR n. 1421 del 5 agosto 2014, esprime il nulla osta di competenza sul progetto esecutivo e conferma contestualmente l'assegnazione del contributo in conformità alle voci del quadro economico che costituiscono spesa ammissibile e in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 51 della L.R. n. 27/2003.

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI

In merito all'ammissibilità delle spese si rinvia, per quanto compatibili con le tipologie di intervento, ai "Criteri generali dell'ammissibilità delle spese" del "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" (Si.Ge.Co.) approvato con la DGR n. 487/2013, reperibile anche sul sito internet regionale.

Le spese per lavori realizzati in difformità al progetto esecutivo e ad eventuali varianti successivamente autorizzate, non sono ammissibili in sede di liquidazione finale.

ART. 7 - IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Fermo restando quanto stabilito negli articoli che precedono, il Soggetto Attuatore si impegna a:

- a) attuare l'intervento nel rispetto dei termini indicati nel precedente art.3;
- b) sviluppare i successivi livelli di progettazione in coerenza con quello presentato contestualmente alla domanda di contributo;
- c) approvare i progetti ed acquisire i pareri obbligatori degli organi tecnici consultivi competenti;
- d) acquisire a propria cura tutte le autorizzazioni assenti e nulla osta comunque denominati, necessari ai fini dell'attuazione dell'intervento;
- e) effettuare le procedure per l'affidamento dei lavori, servizi ed eventuali forniture, nel rispetto delle direttive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, fornendone apposita attestazione da parte del RUP, all'atto della prima richiesta di erogazione del contributo successiva all'espletamento delle predette procedure, anche sulla base di apposita check list che verrà fornita al Soggetto Attuatore;
- f) compilare le check list su cui basare i controlli amministrativi, che saranno predisposte dalla Sezione Energia in accordo con l'Autorità di Gestione;
- g) monitorare l'andamento dei lavori e inoltrare tempestivamente i dati necessari all'Osservatorio Regionale per i Lavori Pubblici, ove previsto;
- h) dirigere, contabilizzare i lavori e coordinare la sicurezza nel rispetto delle normative vigenti, adottando per l'attuazione dell'intervento una contabilità separata (o codifica delle spese) secondo il principio della diretta e inequivocabile imputazione della spesa al contributo;
- i) fornire alla Sezione Energia le determinazioni di liquidazione o altro atto equivalente, al fine di dare certezza della spesa realizzata, per consentire alla Regione di certificarla al competente organismo dell'Amministrazione centrale;
- j) attuare l'intervento e rendicontare le spese sostenute alla Sezione Energia, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, entro i termini stabiliti nel precedente art. 3;
- k) realizzare integralmente le opere in conformità al progetto esecutivo sul quale è stato confermato il contributo, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente formulate, tenuto conto del fatto che il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione non finanzia interventi parziali non conclusi; la spesa sostenuta per l'intervento in oggetto è riconosciuta in ragione della sua funzionalità e pertanto del raggiungimento degli obiettivi previsti;
- l) assicurare, con il supporto della Sezione Energia e nel rispetto dei tempi e delle modalità comunicate dalla stessa, il monitoraggio dell'intervento dal punto di vista procedurale, fisico e finanziario, sulla base di quanto previsto dal "Manuale sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- m) apporre nel cantiere, ove previsto, un cartello avente le caratteristiche descritte nell'**Allegato 1** al presente atto, ove previsto;
- n) a lavori ultimati, porre in opera, in posizione visibile, una targa con le caratteristiche riportate nell'**Allegato 2**, ove previsto;
- o) raccogliere e archiviare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in un luogo appropriato e facilmente accessibile per eventuali ispezioni;
- p) conservare, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di determinazione finale del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile originale di spesa relativa all'intervento finanziato;
- q) rispettare il vincolo sull'opera, così come indicato nel successivo art. 17;
- r) partecipare, su invito, ai tavoli tecnici che la Regione potrà convocare per la verifica dello stato di avanzamento dell'intervento;
- s) accettare il controllo dei competenti organi nazionali e regionali, garantendo un'adeguata collaborazione, come previsto dalla Deliberazione CIPE 166 del 21/12/2007 e anche dalla citata DGR 487/2013;
- t) acconsentire che nel sito Internet della Regione Veneto, in quello Opencoesione del Governo Italiano ed in altri siti o agenzie istituzionali, venga data pubblicità e siano inserite informazioni relative

- all'intervento, che potranno essere oggetto anche di eventuali pubblicazioni;
- u) riportare in tutti gli atti, comprese delibere, mandati di pagamento, impegni e fatture, la dicitura: "PAR FSC 2007-2013 ____ (codice CUP) - ____ (codice e titolo dell'Intervento);
 - v) rispettare il divieto di cumulo del contributo oggetto del presente disciplinare con qualunque altra agevolazione pubblica;
 - w) garantire il rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione.

ART. 8 - VARIANTI AL PROGETTO ED ECONOMIE DI SPESA

Le varianti al progetto esecutivo e/o l'eventuale riutilizzo delle economie di spesa, sono preventivamente autorizzate dalla Sezione Energia, con particolare riguardo all'ammissibilità della spesa, mediante apposito nulla-osta, se ed in quanto riguardino interventi che mantengano comunque le destinazioni d'uso iniziali e/o siano finalizzate a una loro migliore funzionalità o gestione. La richiesta di variante dovrà contenere il quadro economico aggiornato.

Le autorizzazioni a eseguire varianti e/o modifiche, richieste alla Sezione Energia prima della loro realizzazione, non produrranno un aumento dell'importo del contributo già concesso.

Rimane in capo all'Amministrazione aggiudicatrice ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 132 del D.lgs. 163/2006.

Non saranno autorizzate varianti che snaturino le finalità e l'uso previsto dalla proposta originaria, le quali comporteranno la revoca del contributo.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalle normative di settore e, ove applicabili, dagli artt. 132 e 205 del D.lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate, non saranno ammesse in sede di liquidazione finale.

In sede di erogazione del saldo finale, la quota di contributo FSC non utilizzata per l'attuazione del progetto sarà evidenziata come "Economia riprogrammabile" nel sistema di monitoraggio e sarà re-impiegata nell'ambito del PAR FSC 2007-2013.

ART. 9 - EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI E DI ACCONTI DEL CONTRIBUTO

Al fine di garantire l'accelerazione della spesa e compatibilmente con le regole della finanza pubblica e con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale, possono essere erogati anticipi fino al 15% del contributo concesso secondo le modalità previste dall'art. 54, comma 2 della L.R. n. 27/2003, su espressa richiesta del beneficiario che ne illustri l'esigenza.

Nel corso di realizzazione dell'intervento il Soggetto Attuatore può altresì richiedere alla Sezione Energia l'erogazione di acconti corrispondenti a spese dallo stesso maturate.

La Sezione Energia, anche sulla base dei verbali in corso d'opera acquisiti dall'organo di collaudo, eroga al Soggetto Attuatore le somme richieste dallo stesso in acconto, acquisita la documentazione di cui al successivo art. 12, compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale e secondo le modalità previste dall'art. 54, comma 2 della L.R. n. 27/2003 e dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.).

Le erogazioni sono subordinate al regolare assolvimento degli obblighi di monitoraggio, ai sensi del successivo art. 14.

ART. 10 - SALDO DEL CONTRIBUTO

Acquisita la documentazione di cui al successivo art. 12, con decreto del Direttore della Sezione Energia è determinato in via definitiva l'ammontare del contributo spettante al Soggetto Attuatore ed è erogato il saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale.

Il contributo è determinato in via definitiva in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente

sostenuta, entro il limite massimo del contributo assegnato dalla DGR n. 535 del 21 aprile 2015.

L'esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del Soggetto Attuatore.

La liquidazione del saldo del contributo non è effettuata qualora il Soggetto Attuatore non abbia assolto agli obblighi di monitoraggio previsti dal successivo art. 14, o non abbia trasmesso la Documentazione informativa relativa all'intervento (**Allegato 3**), corredata da prova fotografica dell'apposizione della targa il cui modello è previsto dall'**Allegato 2** al presente disciplinare.

ART. 11 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il trasferimento delle risorse dalla Regione al Soggetto Attuatore avverrà secondo le modalità di liquidazione previste dall'art. 54 della L.R. 27/2013, nonché secondo quanto riportato nel Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale,

Compatibilmente con le disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale, il saldo sarà comunque erogato alla conclusione dell'intervento anche antecedentemente alle previsioni di spesa di cui al precedente capoverso, a seguito della richiesta formulata conformemente a quanto indicato nel successivo art. 12.

ART. 12 - MODALITÀ DI RICHIESTA DEGLI ACCONTI E DEL SALDO DEL CONTRIBUTO

Per l'erogazione di acconti, fatto salvo quanto indicato nel precedente art. 9 e riferito alle disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale, il Soggetto Attuatore, non appena maturata la spesa, trasmette alla Sezione Energia una specifica richiesta, allegando la seguente documentazione:

- a) domanda di erogazione dell'acconto con indicazione della somma dovuta redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 4** al presente disciplinare;
- b) check-list secondo i modelli che saranno forniti dalla Sezione Energia;
- c) Stato Avanzamento Lavori (SAL);
- d) Certificato di Pagamento;
- e) provvedimento di Approvazione degli atti contabili (o documento equivalente), e di liquidazione della spesa che in caso di spese non riguardanti lavori, certifichi l'afferenza della stessa al contributo;
- f) copia mandato di pagamento, corrispondenti alle somme già erogate dalla Regione (non si darà luogo ad altre erogazioni in mancanza della trasmissione di tale documento);
- g) riscontro fotografico del cartello di cantiere (qualora fattibile in base alla tipologia dell'intervento e necessario solo in sede di primo acconto).

Per l'erogazione del saldo, il Soggetto Attuatore presenterà alla Sezione Energia la richiesta corredata dalla seguente documentazione:

- a) domanda di erogazione del saldo redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 4** con indicazione della somma complessiva rendicontata;
- b) check-list secondo i modelli che saranno forniti dalla Sezione Energia;
- c) Stato Finale;
- d) Certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione;
- e) relazione che, per le spese non riferite a lavori, ne specifichi l'afferenza al contributo, corredata dell'elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa (dichiarazione delle spese sostenute e rendicontate), secondo il modello di cui all'**Allegato 5**, nel quale verranno riportati anche gli estremi dei mandati di pagamento;
- f) delibera esecutiva con la quale il Soggetto Attuatore ha approvato gli atti di contabilità finale, il Certificato di collaudo o il Certificato di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta;
- g) copia dei mandati di pagamento quietanzati, qualora non siano già stati trasmessi;
- h) originali delle fatture oggetto di erogazione del contributo, ai fini dell'apposizione delle dovute

vidimazioni (tale operazione va preventivamente concordata con la Sezione Energia);

- i) documentazione informativa (di cui all'**Allegato 3**), riscontro fotografico della targa esplicativa permanente (di cui all'**Allegato 2**);

Ai fini dell'erogazione degli acconti e del saldo, la Sezione Energia verificherà il regolare assolvimento degli obblighi di monitoraggio ai sensi del successivo art. 14. In particolare, per l'erogazione del saldo si verificherà l'avvenuta trasmissione della scheda finale di monitoraggio compilata in ogni sua parte.

ART. 13 - RECUPERABILITÀ DELL'IVA

Il Soggetto Attuatore dichiara sotto la sua responsabilità che l'IVA costituisce per esso imposta non recuperabile, ovvero si impegna a comunicare alla Sezione Energia, entro la prima richiesta di liquidazione, per quali interventi e quali spese l'IVA sia per esso recuperabile.

In ogni caso in fase di redazione dei documenti fiscali sarà cura del Soggetto Attuatore distinguere la voce "IVA" e gli ulteriori oneri fiscali dagli importi rendicontati.

ART. 14 - MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI SULL'INTERVENTO

L'intervento è monitorato come prescritto dal "Manuale sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto riguarderà gli aspetti procedurali, fisici, finanziari e occupazionali.

Il Soggetto Attuatore è obbligato, pena la revoca del contributo, a collaborare con la Sezione Energia all'attività di monitoraggio dell'intervento, fornendo a cadenza bimestrale, nei tempi richiesti dalla Sezione Energia, i dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale,

Il Soggetto Attuatore fornisce alla Sezione Energia su supporto informatico o direttamente nell'Applicativo di monitoraggio, se abilitato, i dati richiesti nella scheda di monitoraggio, che sarà fornita dalla Sezione Energia.

In ragione del fatto che la certificazione della spesa al Ministero deriva dagli atti di liquidazione, in fase di monitoraggio dovranno essere trasmesse copie degli atti di liquidazione del Soggetto Attuatore emesse nel periodo di riferimento a giustificazione della spesa sostenuta.

Tali documenti devono essere riportati negli elenchi riepilogativi dei giustificativi di spesa redatti secondo il modello di cui all'**Allegato 5**.

Il Soggetto Attuatore inoltre è tenuto a fornire, su richiesta, relazioni informative sullo stato di avanzamento del progetto. In particolare, considerato l'obbligo da parte della Regione di produrre il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE), il Soggetto Attuatore, se richiesto, fornisce alla Sezione Energia, entro il mese di gennaio di ogni anno, una breve nota indicando eventuali criticità o motivazioni di scostamento nel cronoprogramma comunicato con i monitoraggi.

I dati di monitoraggio sono inviati dalla Sezione Energia, in accordo con l'Autorità di Gestione, al sistema nazionale di monitoraggio e la correttezza delle informazioni inserite rappresenta elemento di valutazione per il trasferimento delle risorse da parte del Ministero alla Regione e, conseguentemente, dalla Regione al Soggetto Attuatore. La convalida dei dati sul sistema centrale di monitoraggio avverrà con cadenza bimestrale coerentemente con quanto disposto dal MEF-IGRUE (Ministero Economia e Finanze-Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea).

Le comunicazioni con la Sezione Energia avverranno via posta certificata all'indirizzo energia@pec.regione.veneto.it, riportando nell'oggetto della e-mail, la seguente dicitura "c.a. Sezione Energia – PAR FSC 2007-2013" seguita dal tipo di documento trasmesso (es. scheda di monitoraggio), mentre nel corpo del testo dovrà essere riportata la dicitura "c.a. Sezione Energia" eventualmente seguita da riferimenti regionali di contesto (es. prot. e data della nota regionale riscontrata).

Art. 15 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'INTERVENTO

Secondo le modalità previste dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, approvato con DGR n.487 del

16/04/2013, la Regione esercita l'attività di controllo ed attiva, su base campionaria, le verifiche in loco, nel corso o al termine dei lavori, finalizzate al controllo della regolarità delle operazioni e della spesa rendicontata, delle modalità di attuazione, nonché della rispondenza delle opere realizzate con l'intervento ammesso a finanziamento.

Analoghe attività di verifica può essere attivata dall'Unità di Verifica (UVER) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) come previsto dalla Deliberazione CIPE 166/2007.

ART. 16 - COLLAUDO

Il collaudo dei lavori, ove prescritto, viene eseguito da uno o più collaudatori all'uopo nominati ai sensi degli artt. 215 e ss. del DPR 207/2010, art. 141 D.lgs. 163/2006 e, laddove compatibile con le norme appena citate, degli artt. 47 e ss. della L.R. n. 27 del 7/11/2003. La relativa spesa è a carico del soggetto realizzatore.

La richiesta di nomina, fatta dalla Stazione Appaltante, dovrà essere redatta includendo l'indicazione di cui all'art. 7, lett. u) del presente disciplinare, l'Oggetto, il CUP, l'Importo a base d'asta nonché specificare, gli Oneri della sicurezza.

Nei casi in cui non sia previsto il collaudo dovrà essere redatto apposito certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori.

Nel caso in cui gli atti di collaudo siano riferiti a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del finanziamento regionale, questi ultimi dovranno risultare debitamente evidenziati negli stessi atti di collaudo, al fine di consentire l'istruttoria di competenza regionale circa la congruità delle opere realizzate, rispetto al contributo regionale assegnato.

In caso di collaudo in corso d'opera, svolto ai sensi della normativa nazionale, l'organo di collaudo verifica mediante controlli a campione la congruenza delle opere realizzate e delle spese sostenute rispetto agli obiettivi del provvedimento della Giunta Regionale che ha assegnato il contributo, redigendo apposito verbale dei sopralluoghi in corso d'opera effettuati da trasmettere tempestivamente alla Sezione Energia.

La Sezione Energia acquisirà il certificato di collaudo ed il provvedimento di approvazione dal parte del Soggetto Attuatore, prima del provvedimento di erogazione del saldo del contributo, al fine di verificare attraverso di esso in sede di rendicontazione finale da parte del Soggetto Attuatore, le varie fasi di realizzazione del progetto e relative problematiche, e valutare i costi effettivi sostenuti da quest'ultimo.

Art. 17 - VINCOLI SULL' OPERA

Il Soggetto Attuatore s'impegna per un periodo di cinque anni dal completamento dell'opera:

- a non cederne la proprietà e a non eseguire modifiche sostanziali che ne alterino natura, finalità e destinazioni d'uso o che procurino un vantaggio indebito a qualunque altro soggetto pubblico o privato;
- a presentare alla Sezione Energia, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (ai sensi del DPR 445/2000) che attesti la proprietà dei beni mobili e immobili oggetto del contributo e la loro destinazione d'uso.

Art. 18 - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è ridotto, con decreto del Direttore della Sezione Energia, nei seguenti casi:

- qualora, a seguito di parziale o difforme realizzazione dell'intervento, la rendicontazione finale delle spese risulti inferiore al costo totale ammissibile dell'intervento indicato all'art. 1, a condizione che l'intervento risulti funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato. In caso contrario il Soggetto Attuatore decade dal diritto al contributo. La riduzione del contributo è proporzionale alle spese non rendicontate o difformi dal progetto originario;
- qualora parte delle spese siano accertate dalla Sezione Energia come non ammissibili a rendicontazione, a condizione che l'intervento realizzato risulti comunque funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato. In caso contrario il Soggetto Attuatore

decade dal diritto al contributo. La riduzione è proporzionale alle spese accertate come non ammissibili.

ART. 19 - DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO O RINUNCIA

Fermi restando gli effetti derivanti da violazioni di norme del Codice Penale e Civile, il Soggetto Attuatore decade, in tutto o in parte in proporzione all'inadempimento riscontrato, dal diritto al contributo qualora siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, anche rispetto alla normativa nazionale o comunitaria sui contratti e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.

Le somme erogate, ma risultate non dovute, sono restituite dal Soggetto Attuatore maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo senza capitalizzazione, maturati a favore della Regione a partire dalla data di effettivo accredito sino al termine stabilito per la restituzione.

La decadenza è disposta con delibera della Giunta Regionale, che stabilirà le modalità e i termini per la restituzione di quanto percepito.

In caso di rinuncia al contributo da parte del Soggetto Attuatore, il medesimo è tenuto a darne immediata e formale comunicazione alla Sezione Energia. Nel caso in cui sia già stata effettuata l'erogazione del contributo, o di una quota parte di esso a titolo di acconto, l'importo va interamente restituito alla Regione secondo le indicazioni che saranno fornite, gravato dagli interessi legali maturati, nel periodo intercorrente tra la data dell'effettiva erogazione e quella prevista per la restituzione. La rinuncia al contributo e la relativa economia di spesa da registrare sul pertinente Capitolo del Bilancio regionale, sarà disposta con decreto del Direttore della Sezione Energia.

ART. 20 - CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO

E' disposta la decadenza dal diritto al contributo con provvedimento della Giunta regionale, a seguito dell'istruttoria svolta dalla Sezione Energia, qualora siano accertate le seguenti gravi irregolarità o inadempimenti:

- a) mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 3;
- b) violazione del vincolo sull'opera di 5 anni di cui al precedente art. 17;
- c) varianti in corso d'opera che modifichino elementi sostanziali o caratteristiche peculiari dell'opera, snaturando l'intervento previsto, le sue finalità o le destinazioni d'uso;
- d) spesa sostenuta da un soggetto diverso dal Soggetto Attuatore;
- e) mancata funzionalità dell'intervento;
- f) mancato invio, dopo formale richiesta da parte della Sezione Energia, dei dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;
- g) mancata trasmissione alla Sezione Energia della documentazione di rendicontazione finale prevista dal presente disciplinare entro sei mesi dalla chiusura dei lavori e, comunque, entro il termine complessivo di cinque anni dalla data del provvedimento regionale che assume l'impegno di spesa, se stabilito da specifica proroga. In tal caso, si applicherà la riduzione alla parte di contributo non ancora erogato, a condizione che l'intervento realizzato risulti comunque funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato;
- h) il mancato rispetto, da parte del Soggetto Attuatore, nel corso della realizzazione dell'intervento, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie, ambientali, in materia di sicurezza e del personale;
- i) la falsità delle dichiarazioni, ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al Soggetto Attuatore e non sanabile;
- j) il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti indicati all'art.7.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ

Il Soggetto Attuatore è unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.

ART. 22 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il Soggetto Attuatore si obbliga ad osservare, oltre alle norme in materia di contratti pubblici, qualunque altra disposizione comunitaria, statale o regionale applicabile.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento al Manuale Si.Ge.Co. (DGR 487/2013, Allegato A).

ART. 23 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie tra la Regione e il Soggetto Attuatore che non sia risultato possibile definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione dei lavori, sia dopo il compimento degli stessi, è competente il Foro di Venezia.

È esclusa ogni responsabilità della Regione su controversie che dovessero insorgere fra Soggetto Attuatore e appaltatore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ____ (Denominazione Ente) _____

Per la Giunta Regionale

IL _____ (CARICA) _____

IL _____ (CARICA) _____

ART. 24 - APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE VESSATORIE

Il Soggetto Attuatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo approva in modo specifico le clausole di cui ai precedenti articoli 4 "Rispetto dei termini di realizzazione dell'intervento e proroghe", 7 "Impegni del Soggetto Attuatore", 8 "Varianti al progetto ed economie di spesa", 14 "Monitoraggio, verifiche e controlli sull'intervento", 18 "Riduzione del contributo", 19 "Decadenza dal diritto al contributo o rinuncia", 20 "Cause di decadenza dal diritto al contributo", 21 "Responsabilità" e 23 "Controversie".

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ____ (Denominazione Ente) _____

Per la Giunta Regionale

IL _____ (CARICA) _____

IL _____ (CARICA) _____
